

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

9 Febbraio 2021

Alle aziende associate

I VANTAGGI CONTRIBUTIVI NEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Il contratto di Apprendistato prevede un regime contributivo di favore che può essere applicato dal datore di lavoro per tutta la durata del periodo formativo. Al termine di quest'ultimo, di durata pari a 3 o 5 anni, in caso di conferma e prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è previsto un ulteriore periodo di 12 mesi, durante il quale viene applicata l'aliquota contributiva del 10% a carico del datore di lavoro, a prescindere dal requisito dimensionale e nel rispetto di uno specifico limite anagrafico da verificare in capo al lavoratore.

Lo sgravio contributivo triennale attualmente in essere

A partire dal 2018, è in vigore uno sgravio contributivo triennale, di cui possono usufruire i datori di lavoro che confermano in forza gli apprendisti al termine del periodo formativo e che è pienamente cumulabile con il regime contributivo di favore stabilmente in vigore per i contratti di Apprendistato Professionalizzante.

Infatti, in caso di stabilizzazione del lavoratore qualificato, in aggiunta ai 12 mesi di prosecuzione del regime a contribuzione ridotta propria del contratto di Apprendistato, è riconosciuto un incentivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua e per un periodo massimo di 12 mesi.

Questa possibilità di cumulo tuttavia, è ammessa a condizione che, alla data della prosecuzione del rapporto di lavoro, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età.

La contribuzione prevista normalmente per il contratto di Apprendistato

La disciplina vigente in materia di Apprendistato, prevede, per l'intera durata del contratto (pari a 3 o a 5 anni), una aliquota contributiva in capo al datore di lavoro pari al 10%, cui si aggiungono l'1,61% a finanziamento della Naspi e l'aliquota ridotta in capo al lavoratore, pari al 5,84%.

I datori di lavoro che occupano fino ad un massimo di 9 lavoratori a tempo indeterminato, hanno diritto ad una ulteriore riduzione dell'aliquota, che scende all'1,5% per i primi 12 mesi e al 3% per il secondo anno.

Si ricorda inoltre che la retribuzione dell'apprendista può essere determinata abbassando l'inquadramento di due livelli, in base a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Gli apprendisti inoltre non vengono computati ai fini della dimensione aziendale per l'applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Cumulabilità delle varie agevolazioni

Le aziende che convertono un contratto di Apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, possono quindi applicare, per un anno, lo sgravio contributivo del 50% dei contributi previdenziali Inps, con esclusione dei premi e dei contributi Inail, entro il tetto massimo annuo di 3.000 euro.

L'arco temporale di fruizione decorre di fatto dal tredicesimo mese successivo alla conferma del rapporto di lavoro, in quanto i primi 12 mesi sono contribuiti al 10% già in base all'apparato normativo previgente in materia di Apprendistato. E' dunque possibile affermare che, in caso di conferma in forza del giovane apprendista qualificato, il datore di lavoro ha diritto ad ulteriori 24 mesi di agevolazioni contributive Inps.

Requisiti generali per la fruizione

Restano validi i requisiti richiesti ai datori di lavoro per la fruizione dello sgravio contributivo triennale. Il datore di lavoro:

- nei 6 mesi precedenti la data di assunzione agevolata, non deve aver proceduto a licenziamenti dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero;
- deve essere in regola con gli obblighi contributivi;
- non deve aver riportato condanne o sanzioni definitive per una delle violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro riportate nell'allegato A al DM 24 ottobre 2007;
- deve applicare il trattamento economico e normativo derivante dal Ccnl di riferimento;
- deve rispettare eventuali accordi territoriali e/o aziendali presenti.

Limiti da tenere presenti

Nel valutare il vantaggio per l'azienda, occorre tuttavia tenere presente anche il divieto di licenziamento che è tutt'ora in vigore fino alla data del 31-03-2021, ed il requisito anagrafico del lavoratore (in caso di cumulo delle agevolazioni) che, alla data di prosecuzione del rapporto di lavoro, non deve avere compiuto 30 anni.

Tabella riepilogativa

Contratto	Durata	Arco temporale	Aliquota contributiva datore di lavoro
Apprendistato	Artigianato: 5 anni Altri settori: 3 anni	Strutturale	Oltre 9 dipendenti: 10% Fino a 9 dipendenti: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5% il primo anno • 3% il secondo anno • 10% dal terzo anno
Conferma Apprendistato	12 mesi	Strutturale	10%
Prosecuzione Apprendistato	12 mesi	2021-2022	Sgravio 50%

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

